



Regione Campania

Il Presidente

**COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 LUGLIO 2009)**

DECRETO N. 33 DEL 22.6.2010

OGGETTO: Razionalizzazione della spesa per il personale. Riferimento punto n. 5 della Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/07/2009. Approvazione schema di contratto, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. lgs. 165/2001, per il personale sanitario che presta servizio negli Istituti e Servizi penitenziari per adulti e per minori della Campania.

PREMESSO

Che il 13 marzo 2007 è stato sottoscritto tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Campania un *Accordo* "... per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311", da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'Accordo):

- misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale;
- misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel Piano di Rientro;

che con la Deliberazione n. 460 /07 è stato approvato detto *Accordo* e l'allegato *Piano di Rientro* 2007 - 2009 dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale;

RILEVATO

Che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 la Regione Campania, per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Piano è stata sottoposta a commissariamento;

che nella medesima seduta, il Presidente pro tempore della Giunta regionale della Campania è stato nominato Commissario ed è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale campano, provvedendo in via prioritaria alla realizzazione di specifici *acta* elencati in diciotto punti;

che il 15 ottobre 2009, in attuazione del d.l. n. 154/08, il consiglio dei Ministri ha nominato un sub - commissario per l'affiancamento del Commissario ai fini della predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

che tra gli interventi prescritti dal Consiglio dei Ministri, al punto 5, vi è la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco del turn-over (comprensivo di tutte le forme di lavoro, ivi inclusa quella interinale), alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale ed alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;

CONSIDERATO:

- che il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati;

- che il D.P.C.M. 1° aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) stabilisce, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui ai decreti legislativi sopra citati, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;

- che l'articolo 6 del D.P.C.M. sopra citato ha previsto il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria;

- che con Deliberazione della G.R. 26 settembre 2008, n. 1551 è stato recepito il D.P.C.M. sopra citato;

VISTI:

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile, in attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Rep. 102/Conferenza Unificata del 20.11.2008);

- l'atto approvato in Commissione Salute in data 10 giugno 2009 recante "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria soggette ad applicazione in sede regionale in coerenza con l'assetto organizzativo per l'erogazione della funzione trasferita";

- la circolare Assessorile n° 3894/SP del 23/9/2009, di pari oggetto:

RITENUTO PERTANTO:

che la funzione trasferita a partire dal 1 ottobre 2008 rientra tra quelle di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, il cui esercizio è attribuito alle Regioni ai sensi della L. Cost. n. 3/2001 e che per la copertura economica della stessa è previsto un finalizzato trasferimento di risorse statali;

CONSIDERATO:

- Che dall'analisi dei dati forniti dalle aziende sanitarie relativi al primo anno di esercizio della funzione trasferita sono state evidenziate forti criticità e disomogeneità in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale sanitario transitato, con particolare riferimento a quello c.d. "parcellista" il cui rapporto di lavoro risulta regolato da procedure non consone alla normativa vigente in ambito sanitario;
- di dover tener altresì conto di situazioni oggettivamente critiche e complesse, anche in relazione al crescente sovraffollamento delle strutture penitenziarie regionali per cui, malgrado le misure di riallocazione delle risorse umane e di riorganizzazione per funzione già attuate dall'azienda competente per territorio, potrebbero essere seriamente compromessi i Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO

- che risponde all'interesse regionale l'adozione da parte delle aziende sanitarie di modelli organizzativi più appropriati alle mutate esigenze assistenziali, che promuovano e valorizzino l'impiego del personale non di ruolo transitato dal Ministero della Giustizia in modo uniforme ed omogeneo;
- che a tanto si possa provvedere ricorrendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 7 comma 6 del Decreto legislativo 165/2001;

SENTITE

Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative

VISTI

Il CCNL vigente relativo al personale del comparto del SSN;

Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

l'art. 1, comma 98, legge 30 dicembre 2004, n.311;

l'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

l'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

la legge 4 agosto 2006, n.248;

il D.P.C.M. 29 novembre 2001

DECRETA

1. Di approvare l'allegato schema di contratto di lavoro autonomo per disciplinare il rapporto di lavoro del personale infermieristico, tecnico-sanitario, tecnico della riabilitazione ed O.S.A., di cui all'art. 53 della legge 740/1970, che presta servizio negli istituti penitenziari, e trasferito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 aprile 2008;
2. di stabilire che l'allegato schema contrattuale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro libero professionale che opera negli istituti e servizi penitenziari per adulti e per minori, compresi gli operatori dei SER.T. penitenziari;

3. È fatto divieto assoluto, a partire dalla data di notifica del presente atto, di fare ricorso sistematico a prestazioni di lavoro straordinario di personale di ruolo per fare fronte alle ordinarie esigenze assistenziali degli istituti penitenziari. In caso di eccezionale straordinarietà ed urgenza, prestazioni di lavoro straordinario potranno essere svolte nei limiti dei fondi costituiti secondo quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. e potranno essere compensate secondo la retribuzione oraria lorda corrente.
4. Al fine di mettere definitivamente a regime l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari, i Commissari Straordinari delle AA.SS.LL. sul cui territorio insistono strutture penitenziarie per adulti e/o minori effettuano, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, la ricognizione del personale di cui sopra ritenuto necessario per garantire l'assistenza sanitaria nelle suddette strutture ed adottano la conseguente deliberazione per il connesso accertamento quali/quantitativo, nei limiti di cui alle risorse finanziarie trasferite ai sensi del DPCM 1 aprile 2008. Tale atto è trasmesso alla Regione per opportuna conoscenza.
5. Ai fini del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, ed all'interno del budget finanziario assegnato all'azienda per l'assistenza sanitaria penitenziaria, qualora si determini una carenza del personale tra quanto determinato con il citato atto di accertamento del fabbisogno e quanto effettivamente in servizio, è consentito il ricorso alle procedure atte a reperire, sul libero mercato del lavoro, le prestazioni mancanti, limitatamente alla quota oraria non garantita.
6. Ai fini della definizione della tariffa oraria è fatto obbligo di fare riferimento alla tariffa oraria prevista nel capitolato speciale di appalto concordato per l'assistenza domiciliare nell'ambito del Comune di Napoli (€ 20,63 per il personale infermieristico, tecnico-sanitario e tecnico della riabilitazione - € 17,34 per gli O.S.S. - € 17,01 per gli O.S.A.)

La struttura commissariale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e della trasmissione alle AA.SS.LL. ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Sub Commissario ad Acta

Dott. Giuseppe Zucatelli

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19

Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore dell'A.G.C. 20

Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Servizio Medicina di Base

Dott.ssa Eleonora Amato

Caldoro

**Conferimento di incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo
TRA
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
E**

.....
Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001

VISTO

L'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 che prevede un servizio sanitario in ogni istituto penitenziario adeguato alle esigenze dei detenuti ivi ristretti;

L'art. 53 della legge 9 ottobre 1970 n. 740 che prevede l'impiego di personale sanitario infermieristico a rapporto libero-professionale all'interno delle carceri;

Il D. Lgs. N. 230 del 1999 il quale affida alle Aziende sanitarie locali la gestione ed il controllo e dei servizi sanitari negli istituti penitenziari;

Il DPCM del 1 aprile 2008 che ha definito le modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria

PRESO ATTO

del Decreto Dirigenziale n. del..... ricognitivo del personale sanitario di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del DPCM 1 aprile 2008 ed in servizio alla data del 15 giugno 2008 presso l'istituto.....

VISTE

Le linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria soggette ad applicazione in sede regionale in coerenza con l'assetto organizzativo per l'erogazione della funzione trasferita, licenziata dalla Commissione Sanità nella seduta del 10 Giugno 2009;

VISTA

La circolare Assessorile n. 3894/SP del 23/9/2009, di presa d'atto delle suindicate linee guida;

PRESO ATTO

Dell'imminente scadenza delle convenzioni prorogate fino al 15 giugno 2010;

ACCERTATO

che la funzione trasferita a partire dal 1 ottobre 2008 rientra tra quelle di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 il cui esercizio è attribuito alle Regioni ai sensi della L. Cost. n. 3/2001 e che per la copertura economica della stessa è previsto un finalizzato trasferimento di risorse statali;

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda per garantire l'assolvimento dei compiti connessi alla funzione trasferita;

LETTO

L'art. 7 comma 6 del Decreto legislativo 165/2001

RITENUTO PERTANTO:

che sussistano i presupposti di legittimità richiesti dalla norma per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo

PRESO ATTO

Dell'autocertificazione prodotta dalla Sig.ra/Sig..... che dichiara di non avere condizioni di incompatibilità con l'incarico di cui all'oggetto del presente accordo e di essere in possesso dell'iscrizione al rispettivo Albo professionale laddove previsto ai fini dell'esercizio dell'attività.

Tra la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale.....

e

Il/la Sig./Sig.ra.....

Si conviene:
ARTICOLO 1 – Oggetto.

Il/la Sig. /Sig.ra..... nato/a a..... il..... e
residente in..... Via....., assume l'incarico di*
con rapporto libero professionale al fine di assicurare l'assistenza sanitaria in favore delle persone
detenute ed internate presso la Casa Circondariale..... secondo le modalità di
cui al presente contratto.

Il/la sig./sig.ra espleta il suddetto incarico in assenza di vincolo di subordinazione.

ARTICOLO 2 – Obblighi del collaboratore.

Per quanto previsto al precedente articolo 1, il/la signor/signora.....dovrà:

- attenersi alle prescrizioni impartite dal personale medico per tutte le attività diagnostiche e terapeutiche ed assistenziali;
- dare la propria disponibilità ad effettuare prestazioni professionali all'esterno dell'istituto penitenziario laddove se ne sia ravvisata la necessità dai competenti organismi dirigenziali dell'Azienda Sanitaria Locale. Per queste prestazioni si procederà al computo nell'ambito del monte ore così come concordato ai sensi dell'art. 6.

ARTICOLO 3 – Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto il/la signor/signora _____ si impegna ad operare con la diligenza richiesta dall'attività stessa, in particolare facendo uso della sua professionalità nel rispetto dei protocolli clinici vigenti e delle disposizioni di carattere deontologico.

ARTICOLO 4 – Compenso.

Al/la signor/signora..... spetta il compenso di €.....lorde per ogni ora di servizio prestata ivi incluso il trattamento previdenziale.

Il compenso verrà corrisposto dall'Azienda Sanitaria Locale sulla base delle ore contabilizzate attraverso rilevatore automatico od altro sistema approvato e vistato dal responsabile del servizio di appartenenza. L'Azienda Sanitaria Locale provvede alla liquidazione del compenso orario mensilmente, di norma entro i 30 giorni successivi al mese nel quale le prestazioni sono state rese.

* indicare profilo professionale: infermiere/tecnico di laboratorio, ecc....

ARTICOLO 5 – Sospensione della prestazione.

L'Azienda Sanitaria Locale si impegna a mantenere in essere l'incarico di cui al presente contratto nel caso di sospensione delle prestazioni per motivi di salute, familiari gravi, di studio, o personali senza pagamento del corrispettivo.

La sospensione per i casi di cui al comma precedente non comporta automatica proroga del contratto.

Se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata del contratto, l'Azienda può comunque valutare di recedere dal contratto, se la sospensione si protrae per più di 60 giorni.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.

ARTICOLO 6 - Esecuzione dell'incarico.

Il collaboratore e l'Azienda Sanitaria Locale concordano la modalità temporali di esecuzione della prestazione al fine di determinare un monte ore individuale che va da un minimo di n. 96 ore ad un massimo di n. 220 ore mensili che potrà essere svolto anche presso istituti diversi appartenenti al territorio di competenza della medesima Azienda Sanitaria Locale.

Per comprovate esigenze di carattere assistenziale non programmabili il monte ore individuale può essere elevato fino a 250 ore mensili ma per un massimo di 4 mesi per ogni anno solare.

Il superamento del tetto delle 250 ore mensili potrà essere attuato soltanto dopo aver acquisito agli atti la manifestazione di volontà negativa di tutti gli altri operatori sanitari in servizio presso l'istituto penitenziario, distribuendo eventualmente i turni di servizio da coprire tenendo conto di criteri di disponibilità ed equità.

Il collaboratore può chiedere la riduzione del monte ore minimo per particolari esigenze personali previo accordo con l'Azienda Sanitaria Locale.

ARTICOLO 7 – Durata dell'incarico

Il presente accordo ha la durata di 12 mesi solari e scade il ed è rinnovabile salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicarsi per raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza

ARTICOLO 8 – Risoluzione anticipata e recesso

L'Azienda ed il professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso per giusta causa senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento senza preavviso il mancato puntuale adempimento delle prestazioni ovvero il mutuo consenso.

ARTICOLO 9 - Copertura assicurativa

Il collaboratore dovrà essere munito di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi avente durata non inferiore a quella del presente contratto; la stipula della polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi è a suo carico.

ARTICOLO 10 – Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'assicurazione sugli infortuni per il servizio svolto all'esterno o all'interno dell'istituto penitenziario sarà a carico dell'Azienda Sanitaria Locale fatta eccezione degli eventuali rischi e incidenti garantiti dall'usuale assicurazione dei mezzi di locomozione ed autovetture.

ARTICOLO 11– Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il collaboratore è nominato “Incaricato del trattamento dei dati” in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei propri compiti.

L'Azienda utilizzerà i dati personali di cui al presente contratto esclusivamente a fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 12 - Disposizioni finali

Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle previste nel medesimo. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato (v. art. 1).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme contrattuali previste dall'art. 2222 e ss. c.c. titolo III “Del lavoro autonomo”.

.....

(Il Rappresentante legale dell'ASL)

(Il Professionista)